

p. 6

**MINISTERO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 9 settembre 1994.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio «Taleggio».

**IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 4 che prevede, nell'ambito del disciplinare di produzione, una designazione specifica;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125, in particolare l'art. 5 che prevede una apposita marcatura o altri contrassegni specifici, da apporre sulle forme o sugli involucri dei formaggi a denominazione di origine, dai quali risulta la relativa provenienza e gli estremi del provvedimento di riconoscimento della denominazione di origine medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1988 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Taleggio», già afferente alla categoria delle denominazioni tipiche in base al decreto del Presidente della Repubblica numero 1269/1955;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1981 con il quale è stato affidato al Consorzio volontario di produzione del formaggio a denominazione di origine «Taleggio» l'incarico di vigilanza per il formaggio medesimo;

Vista la richiesta avanzata dal citato Consorzio volontario intesa ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione con norme relative alla designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine «Taleggio»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 2, comma 4, della citata legge che trasferisce al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Considerata la necessità di ottemperare al disposto del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 667/1955, art. 5, con la individuazione di uno specifico contrassegno da apporre sulle forme del formaggio di cui trattasi;

Considerata altresì la necessità di recepire nella disciplina di designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine «Taleggio», riconosciuta con il citato decreto presidenziale 15 settembre 1988, un *logos* specifico per designare le produzioni conformi al relativo disciplinare di produzione;

Ritenuto che tale adempimento sia determinante per la corretta identificazione da parte del consumatore del formaggio a denominazione di origine «Taleggio» anche ai sensi del richiamato art. 4 del regolamento CEE n. 2081/92;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione di quanto disposto nel citato decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1988, il formaggio a denominazione di origine «Taleggio» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato A del presente decreto che ne costituisce parte integrante, nel quale risultano individuati la provenienza e gli estremi del decreto presidenziale con cui è stata riconosciuta la denominazione stessa.

Art. 2.


L'apposizione del contrassegno relativo alla denominazione di origine del formaggio «Taleggio», riservata al prodotto conforme ai requisiti dell'apposito disciplinare di produzione, deve essere effettuata su tutte le forme di prodotto in questione prima della loro immissione al consumo, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative, con la individuazione del produttore mediante numerazione figurante nel contrassegno medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

ALLEGATO A



D.O. "TALEGGIO"
D.P.R. 15.9.1988

94A6283

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 febbraio 1989, n. 54.

Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.

Art. 2.

1. Le amministrazioni, gli enti, gli uffici di cui all'articolo 1 sono obbligati, su richiesta anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle norme della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 144):

Presentato dall'on. PAZZAGLIA ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 settembre 1987, con parere della commissione III.

Esaminato dalla I commissione il 15 giugno 1988; 7, 14, 20 luglio 1988.

Esaminato in aula il 17 ottobre 1988 e approvato il 18 ottobre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1375):

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede deliberante, l'8 novembre 1988, con parere della commissione 3ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 2 febbraio 1989.

89G9580

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 settembre 1988.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Taleggio».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1955, n. 1269, ed in particolare l'art. 2, con il quale è stata riconosciuta la denominazione tipica del formaggio «Taleggio»;

Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere, a termini dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione di origine del detto «Taleggio»;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 19 maggio 1987;

Viste le istanze presentate avverso il parere del comitato sopra citato con le quali veniva rappresentata l'esigenza di ampliare la zona di produzione rispetto a quella inizialmente proposta tenuto conto della tradizionalità e della realtà produttiva del formaggio tipico «Taleggio»;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona di produzione nonché alla situazione tradizionale del formaggio in discorso di accogliere esclusivamente le istanze riguardanti la provincia di Treviso;

Considerato che il formaggio Taleggio, già riconosciuto a denominazione tipica ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dalle consuetudini di fabbricazione esistenti nella zona di produzione;

Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la domanda presentata degli interessati per ottenere il riconoscimento della «denominazione di origine» in luogo della «denominazione tipica», in quanto rispondente alle effettive esigenze della produzione e della commercializzazione del formaggio Taleggio;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La modifica di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, la denominazione del formaggio Taleggio è riconosciuta come denominazione di origine e, pertanto, non è più da considerare come «tipica».

Art. 2.

La zona di produzione del formaggio a denominazione di origine «Taleggio» comprende:

regione Lombardia: l'intero territorio delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia;
regione Veneto: l'intero territorio della provincia di Treviso;

regione Piemonte: l'intero territorio della provincia di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1988

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1989
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 26

89A0680

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 221 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in radiologia: indirizzo radiodiagnostica e scienze delle immagini.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 222. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in radiodiagnostica e scienze delle immagini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in radiodiagnostica e scienze delle immagini.

Art. 223. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di ventotto specializzandi.

Art. 224. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, attraverso l'istituto di semeiologia, diagnostica e terapia strumentale.

Art. 225. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 226. — La scuola comprende tre aree di insegnamento e tirocinio professionale:

- a) fisica e tecnica;
- b) biologia, protezionistica e danni iatrogeni;
- c) diagnostica per immagini.

Art. 227. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

- a) Fisica e tecnica:
 - matematica, fisica, statistica e informatica;
 - tecnologia della strumentazione;
 - organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità;
- b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni:
 - radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative (ultrasuoni, rad. luminose e fotobiologia, campi magnetici e gravitazionali, energia termica, radiofrequenze);
 - protezionistica (strumentazione e tecnica; aspetti normativi e legali);
 - biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci;
 - radiopatologia clinica.